

COMUNE DI PARTINICO
PROV. DI PALERMO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

Oggetto: Capitolato d'oneri per fornitura frutta e verdura per la Casa di riposo "Can. Cataldo" e gli asili nido comunali per l'anno 2007

ART. 1

La fornitura di cui in oggetto viene regolata dalle norme del presente capitolato

ART. 2

Il Comune tramite i responsabili dei servizi interessati provvederà ad effettuare le ordinazioni del materiale occorrente in relazione alle scorte di magazzino, e le qualità saranno stabilite dal Responsabile della Casa di riposo e dalle coordinatrici degli asili nido comunali

ART. 3

Gli stessi per ciò che riguarda il loro servizio, provvederanno ad effettuare le richieste di ordinazione tramite bollettario a madre e figlia a firma degli stessi o a mezzo comunicazione telefonica o fax. Le forniture saranno richieste in diverse soluzioni ed in relazione al bisogno dei servizi. La Ditta, ricevuta l'ordinazione, provvederà alla consegna della merce richiesta entro giorni 1 (uno) dall'ordine. La fornitura dovrà essere resa franco sede alla casa di riposo e agli asili nido comunali.

ART. 4

Le caratteristiche, l'elenco dei prezzi della frutta e della verdura da fornire sono quelli risultanti negli allegati elenchi, comprendente anche l'analisi dei prezzi. I prezzi da fornire sono stati determinati attraverso indagini di mercato. Gli stessi sono invariabili per tutto il periodo della fornitura.

ART. 5

I quantitativi indicati negli elenchi di cui all'art. 4 sono soltanto presunti. Resta inteso che le richieste di minori consumi dei quantitativi richiesti, che eventualmente dovessero verificarsi nel corso della fornitura, non daranno al fornitore alcun diritto di richiedere compensi o diritti di sorta.

ART. 6

I prodotti, opportunamente imballati e custoditi, e corredati dalle relative bolle di accompagnamento, dovranno essere consegnati presso la sede richiedente.

ART. 7

La frutta e la verdura da fornire deve essere di prima qualità, debbono essere di selezione accurata, esente da difetti visibili sull'epicarpo ed in particolare:

- Avere calibratura e grammatura richieste. Tali grammature per ogni prodotto dovranno essere in linea di massima di circa gr. 100-120 per le mele, le pere, le pesche, le arance, le banane, di circa gr. 50 per i mandarini, i mandaranci, le albicocche, le nespole, ecc;
- Avere raggiunto la maturità fisiologica che la renda adatte al pronto consumo;
- Essere omogenea ed uniforme, turgida, non gemente acqua di vegetazione in seguito ad abrasioni meccaniche ed a naturali processi di sopramaturazione.

ART. 8

Nel caso che la fornitura fornita non corrisponda ai requisiti richiesti, gli interessati restituiranno la stessa contestandola e la ditta ha l'obbligo, senza ulteriore aggravio di spesa cioè fatturandolo una volta, di ripetere la fornitura. Nel caso che la ditta violi ripetutamente i termini stabiliti per la consegna della fornitura o che abbia avuto contestato più volte le qualità della stessa senza giustificazione alcuna, l'amministrazione comunale si riserverà il diritto rescindere in danno alla ditta fornitrice il contratto di fornitura senza che la ditta possa proporre alcuna pretesa.

ART. 9

L'accettazione da parte del ricevente della merce consegnata non solleva la ditta fornitrice della responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata non rilevati al momento della consegna.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento della fornitura a presentazione di regolare fattura, da parte della ditta fornitrice entro gg. 30 dal ricevimento della stessa e comunque, nel caso di ritardo non oltre gg. 60, in tal caso non potrà, da parte della ditta, instaurarsi procedura penale né richiedere interessi di alcun genere.

ART. 11

L'appalto della fornitura avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto dall'ordine e avrà durata dal 01/01/2007 al 31/12/2007.

ART. 12

Nel caso in cui l'Ente avesse necessità di generi di frutta e verdura non previsti nell'elenco della fornitura allegata al presente capitolato, la Ditta s'impegna ad effettuare la fornitura alle condizioni contrattuali applicando i prezzi di mercato in vigore.

ART. 13

Le spese contrattuali e di registrazione fiscale sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 14

Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono norme di legge del capitolato generale d'oneri per le forniture e i servizi a cura del Provveditorato Generale dello Stato.